



COMUNE DI TERRALBA

Provincia di Oristano

Servizio Entrate e Tributi

TEL. 0783/8530240 - FAX 0783/8530213

(e-mail ici@comune.terralba.or.it)

INFORMATIVA TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 2015

Ai sensi dell'articolo 1 comma 639 e successivi della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni è istituito a decorrere dall'anno 2014 il Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Il Comune di Terralba ha approvato **il Regolamento TASI con delibera n. 12 dell'8/7/2014** e le aliquote TASI con **delibera N. 22 del 26/05/2015**, consultabili sul sito del comune www.comune.terralba.or.it.

La TASI si versa con modello F24. Il versamento dell'acconto 2015 deve avvenire entro la data del 16 giugno 2015 utilizzando i seguenti codici:

Tipologia Immobile	Codice Comune	aliquota	Cod. tributo
Abitazione principale e relative pertinenze	L122	1 ‰	3958
Immobili adibiti ad abitazione principale da nuclei familiari in cui sia presente un portatore di handicap certificato ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92;	L122	0,5 ‰	3958
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola	L122	1 ‰	3959
Aree fabbricabili	L122	1 ‰	3960
Altri immobili	L122	1 ‰	3961

Nel caso in cui l'immobile descritto nelle fattispecie di cui sopra sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario, deve pagare la TASI anche il detentore dell'immobile nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte, cioè il 70% è dovuta dal possessore proprietario dell'immobile.

Chi deve pagare:

Devono pagare la TASI i possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili limitatamente alle fattispecie sotto descritte.

Nel caso di più possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle percentuali di possesso di ciascun titolare del bene medesimo. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul territorio comunale.

Nel caso predetto, i possessori sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della Tasi in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta esclusivamente dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Esenzioni:

Per l'anno 2015 **sono esclusi** dal pagamento dell'imposta:

- a) immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze da giovani coppie costituite dal 1° gennaio 2015;
 - b) immobili adibiti ad abitazioni principali e relative pertinenze e immobili adibiti ad attività produttive, danneggiati dall'alluvione del 18/11/2013, che abbiano presentato richiesta all'ente ed ottenuto indennizzo dai fondi affluiti al conto alluvione aperto dal Comune;
 - c) immobili adibiti ad abitazioni principali e relative pertinenze e immobili adibiti ad attività produttive, danneggiati dall'alluvione del 18/11/2013, per i quali non è stata presentata al Comune istanza di indennizzo, a condizione che l'attestazione del danno subito agli immobili venga autocertificato ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. (attestazione da presentare in Comune)
 - d) Immobili detenuti da commercianti ed artigiani in attività su strada chiusa al traffico per oltre 30 giorni (esenzione rapportata al periodo di interruzione)
- sono fatte salve le ulteriori esenzioni previste dalla normativa in materia della TASI.**

Cittadini Italiani Residenti all'Estero iscritti A.I.R.E.

La legge di conversione del DL 47/2014 ha introdotto, con effetto dall'anno 2015, l'assimilazione all'abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta dai cittadini non residenti, iscritti all'AIRE, **già pensionati** nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto **a condizione che non sia locata o concessa in comodato.** L'imposta TASI sulle suddette unità immobiliari è **ridotta di due terzi.** La disposizione ha effetto dal 2015 ed è necessario presentare al Comune una autocertificazione scaricabile sul sito istituzionale www.comune.terralba.or.it

Come si determina la base imponibile:

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE:

Nel prospetto sottostante vengono riportati, distinti per categoria catastale di appartenenza, gli elementi per determinare la base imponibile TASI degli immobili soggetti a tassazione:

A	B	C	D	E	F
cat. immobile	Rendita catastale	Rendita rivalutata (rivalutazione del 5%) (B x 1,05)	Coefficiente moltiplicatore	Base imponibile (C x D)	Tasi annua dovuta (1 per mille) (E x 1: 1000)
A (escluso A10) C2 – C6 – C7	500,00	525,00	160	84.000,00	84,00
B – C3 – C4 – C5	300,00	315,00	140	44.100,00	44,10
D (escluso D5)	400,00	420,00	65	27.300,00	27,30
C1	600,00	630,00	55	34.650,00	34,65
A10 – D5	800,00	840,00	80	67.200,00	67,20
Aree fabbricabili valore dell'area (tenuto conto dei valori minimi determinati per l'anno 2015 ai fini IMU con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 26/05/2015) moltiplicato per 1 per mille					

MODALITA' DI VERSAMENTO DELL'ACCONTO APPLICANDO LE ALIQUOTE DELIBERATE e TERMINI.

I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il **modello F24**

Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.

N.B. Il Comune non invia modelli di pagamento precompilati.

Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali **la prima entro il 16 giugno 2015**, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote deliberate dal **Consiglio Comunale in data 26/05/2015** sopra indicate

La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2015.

Importo minimo: €. 2,00 per cui occorre comunque procedere al versamento

ARROTONDAMENTO: l'importo totale da versare deve essere arrotondato all'euro: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto e oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso.

RAVVEDIMENTO : Tasso di interesse 2,5%

MODELLO F24

E' possibile effettuare il versamento della TASI con modello F24, approvato con provv. 12 aprile 2012 dell'agenzia delle Entrate .Il pagamento può essere effettuato, senza oneri aggiuntivi, presso gli uffici postali, gli sportelli delle banche.

Il codice del comune di Terralba da indicare è **L122**

DOVE ESEGUIRE IL VERSAMENTO

- presso tutti gli sportelli degli istituti bancari;
- presso gli Uffici postali

Codice tributo da utilizzare (a seconda della tipologia per cui si effettua il versamento):

3958- TASI- tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze

3959- TASI- tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale

3960 –TASI- tributo aree fabbricabili

3961- TASI- tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Stefano Usai

L'ufficio tributi è a disposizione per il servizio di assistenza TASI nei seguenti orari presso lo sportello:

Responsabile del Servizio: Dott. Stefano Usai

Responsabile del procedimento: Sig.ra Bianca Latte

**Orari d'ufficio: Martedì – Mercoledì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 -
Martedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00.**



**Puoi calcolare la tua imposta TASI collegandoti sul sito del
Comune di Terralba all'indirizzo: www.comune.terralba.or.it**